



CONFINDUSTRIA

**NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO
DELL'AREA POLITICHE FISCALI**

22 dicembre 2021 – 14 gennaio 2022

**AGGIORNAMENTO
PRASSI**

**FOCUS
LEGISLATIVO**

**EVENTI,
CONVEGNI
E DOCUMENTI
DELL'AREA**

NEWS



AGGIORNAMENTO PRASSI

04



FOCUS LEGISLATIVO

14



**EVENTI, CONVEGNI
E DOCUMENTI DELL'AREA**

16



NEWS

18

AGGIORNAMENTO PRASSI



Risp. Interp.
n. 853 del 2021

DETRAZIONE IVA- ACQUISTI EFFETTUATI DURANTE LA FASE DI LIQUIDAZIONE

Viene confermata la possibilità di detrarre l'IVA dagli acquisti effettuati **durante la fase di liquidazione** della società purché i beni e i servizi acquistati siano **inerenti**, anche solo potenzialmente, all'esercizio dell'attività d'impresa e siano destinati ad operazioni **soggette ad imposta**. Il presupposto dell'inerenza è realizzato anche nella fase «estintiva» della società in quanto le operazioni effettuate durante tale fase restano pur sempre parte dell'attività d'impresa e purché sia riscontrabile un **nesso di diretta strumentalità** tra l'impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria.

Risp. Interp.
n. 855 del 2021

ESPORTAZIONI SENZA TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

L'invio di beni dall'Italia a un Paese terzo destinati alla lavorazione, senza trasferimento della proprietà, pur configurando un'esportazione sul piano doganale, ai fini IVA non rileva come cessione all'esportazione in regime di non imponibilità né concorre alla determinazione del plafond IVA per i soggetti esportatori abituali. Per superare la presunzione di cessione (e quindi dimostrare che non vi sia trasferimento definitivo della proprietà), il soggetto passivo esportatore deve assolvere a specifici **oneri documentali**: sul punto, l'Agenzia ha ribadito che **non è sufficiente l'emissione di una «fattura pro forma»** per superare tale presunzione, ma è necessario fare riferimento alla **lista valorizzata** dei beni spediti ovvero al **documento di trasporto**, allegati alla bolletta doganale di esportazione con la necessità di evidenziare che tali documenti non sono validi ai fini del regime di non imponibilità IVA (ex art. 8 del DPR 633/72).

Risp. Interp.
n. 856 del 2021



GRUPPO IVA - PASSAGGIO INTERNO DI SERVIZI TRA ATTIVITÀ SEPARATE

L'Agenzia ribadisce che i passaggi interni di beni e servizi tra attività separate all'interno di un Gruppo IVA sono rilevanti ai fini IVA nei casi in cui il comparto di destinazione del bene e/o del servizio, oggetto del passaggio interno, si caratterizzi per un pro-rata di detrazione inferiore rispetto a quello di provenienza. Si applicano, in questi casi, gli obblighi di fatturazione e annotazione e le regole di determinazione della base imponibile per le quali si deve far riferimento al **valore normale**, ossia al prezzo praticato sul mercato in condizioni di libera concorrenza. Con specifico riguardo ai servizi, si chiarisce, inoltre, che laddove tale prezzo non sia accertabile sul mercato si dovrà far riferimento alle spese sostenute internamente per offrire il servizio, tra le quali va considerato anche il costo del personale per «produrre» internamente il bene o il servizio.

Risp. n.
858 del 2021-

**NOTA DI
VARIAZIONE
ERRATA:
RECUPERO IVA**

Il contribuente (cedente) che ha subito un accertamento ai fini IVA può **riaddebitare a titolo di rivalsa** al cessionario\committente la maggiore imposta accertata e versata (art. 60, ultimo comma, DPR 633/1972) anche nell'ipotesi in cui in capo al cedente sia stata **accertata una indebita detrazione dell'IVA relativa ad una nota di variazione emessa tardivamente**. A sua volta il cessionario/committente potrà (eventualmente) detrarre l'IVA alle medesime condizioni di detrazione dell'operazione originale.

Risoluzione
n.79 del 2021 –

**CESSIONE DI
CREDITI
DETERIORATI**

Ai fini della determinazione della base imponibile IVA della cessione di crediti deteriorati (NPLs) occorre fare riferimento ad uno specifico criterio basato sulla differenza tra il «**valore economico**» dei crediti al momento della cessione e il **prezzo pagato al cedente** per l'acquisto di questi ultimi. Tale valore economico riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all'esito di analisi dettagliate e documentate circa l'effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.

Risp. Interp.
n. 884 del 2021



TRATTAMENTO IVA TRANSFER PRICING ADJUSTMENT

L'Agenzia, in linea con la prassi precedente, ha ribadito che le **somme erogate a titolo di aggiustamenti dei prezzi derivanti da transfer pricing** (*transfer pricing adjustment*) **sono fuori campo IVA.**

Nel caso di specie, la società controllante adotta nella documentazione TP per le vendite di beni alle proprie controllate estere, il metodo del confronto del prezzo interno («Cup») ed effettua un *sanity check* con il «TNMM» (metodo del margine netto della transazione). In questo caso, qualora la marginalità delle società controllate in un determinato anno ricada al di fuori dell'intervallo interquartile di riferimento, devono essere effettuati specifici aggiustamenti, per riportare le società all'interno dell'intervallo, al fine di rispettare il criterio di libera concorrenza. A tal fine, la controllante ha emesso a fine anno delle fatture nei confronti delle controllate estere per abbassare la loro redditività. L'Agenzia ha ritenuto che tali aggiustamenti, pur comportando per le controllate estere la rilevazione di un extracosto finalizzato ad abbassare il loro margine operativo, debbono essere **esclusi** dal campo di applicazione dell'IVA in quanto:

- **non presentano un nesso diretto con le cessioni di beni originariamente effettuate** (non sono riconducibili a una remunerazione per una specifica prestazione di servizi);
- **né possono essere considerati come variazioni** (in aumento) dei corrispettivi relativi alle cessioni e, quindi, della **base imponibile IVA** delle transazioni effettuate tra le società.

Risp. Interp.
n. 894 del 2021



REVERSE CHARGE PRODOTTI ELETTRONICI

(art. 17, sesto comma,
lett.c).

Per approfondimenti
sul tema si rimanda
alla newsletter
27 settembre –
11 ottobre 2021

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime del *reverse charge* ad alcune specifiche fattispecie rappresentate da una società che svolge attività di commercio all'ingrosso e distribuzione, in Italia e all'estero, di prodotti elettronici.

- *Vendite effettuate nei confronti di clienti soggetti passivi **utilizzatori finali** dei beni:* il regime del RC si applica in via oggettiva alle cessioni di prodotti elettronici effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, quindi alle cessioni verso un cessionario soggetto passivo IVA. L'utilizzo del bene da parte di quest'ultimo non incide sul trattamento IVA, infatti, l'Agenzia ribadisce che non sussiste alcun obbligo in capo al cedente (fornitore) di acquisire dal cliente alcuna dimostrazione dello status di utilizzatore finale;
- *Vendite effettuate nei confronti di **esportatori abituali** a fronte di dichiarazione di intento:* laddove la lettera di intento sia riferibile ad operazioni assoggettate a reverse charge, quest'ultimo prevale sulla dichiarazione d'intento in ragione della sua finalità antifrode;
- *Vendite effettuate nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione (soggetti passivi IVA), nei cui confronti è applicabile il **regime dello «split payment»:*** è ribadita la prevalenza del reverse charge sullo Split payment (per le operazioni B2B), quindi, è onere delle PA comunicare al fornitore quando gli acquisti sono destinati alla sfera istituzionale (operazioni B2C), al fine di richiedere l'applicazione dello Split payment.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Risp. Interp. n. 863 del 2021 – ACQUISTI CENTRALIZZATI

Nel rispondere ad un quesito in merito all'individuazione della agevolazione correttamente applicabile tra iperammortamento e credito di imposta per investimenti in beni strumentali (agevolazioni che, si ricorda, si sono succedute nel tempo), l'Agenzia delle Entrate ha modo di precisare che, ai fini di entrambe le agevolazioni, per poter riferire l'ordine e l'acconto alla società del gruppo cessionaria di un contratto di fornitura (soggetto che effettua l'investimento) è necessaria la sussistenza, *ab origine*, di elementi documentali e fattuali che dimostrino con certezza che la società del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata delle politiche di acquisto abbia effettuato la **prenotazione dell'investimento** e il **versamento dell'acconto** in favore e per conto della società cessionaria stessa.

Risp. Interp. n. 895 del 2021 – MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Al fine di individuare correttamente il **momento di effettuazione dell'investimento**, in presenza di un contratto complesso (e, cioè, in presenza di adempimenti ulteriori a carico dei fornitori consistenti nel collaudo dei beni o nella formazione del personale), non è sufficiente la mera consegna del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUIR, ma è necessario lo svolgimento delle ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della "**certezza**" previsto dal comma 1 dello stesso articolo 109. A diversa conclusione si potrebbe giungere in presenza di elementi oggettivi e adeguata documentazione, per esempio laddove il fornitore, in sede di pagamento anticipato del saldo, avesse rilasciato adeguate garanzie bancarie a copertura del rischio di un successivo inadempimento contrattuale.

**Risp. Interp.
n. 896 del 2021 –
QUESITI VARI**

Nella risposta, tra gli altri temi affrontati, l'Agenzia precisa che la congruità dei **costi di posa in opera** rispetto al costo dei beni strumentali agevolabili a cui si riferiscono, dovrà essere dimostrata in sede di controllo dal contribuente producendo tutti gli elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali che giustificano il sostenimento e la capitalizzazione degli oneri in argomento ai sensi del principio contabile OIC 16 e la loro rilevanza come "oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

**Risp. Interp.
n. 870 del 2021 -
PATENT BOX IN
UN'UNICA SOLUZIONE**

La risposta chiarisce le modalità di fruizione del c.d. patent box, precisando che nel caso in cui il contribuente intenda fruire del beneficio in un'unica soluzione, la variazione in diminuzione vada indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sottoscritto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione esclude la possibilità di anticipo al periodo d'imposta precedente, nel caso in cui l'accordo sia stato sottoscritto prima della presentazione della relativa dichiarazione

Risoluzione n. 77 del 2021 – SUPER- AMMORTAMENTO

L'**accettazione tacita** delle opere appaltate è - al pari di quella espressa - idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR: pertanto, l'accettazione per **facta concludentia** non è ostativa all'accesso al super-ammortamento. Ovviamente l'accettazione tacita deve risultare in modo incontrovertibile dal comportamento fattivamente posto in essere dalle parti negoziali, cioè deve trattarsi di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (l'Agenzia riporta qualche esempio su quale potrebbe essere la documentazione utile da produrre per provare tale accettazione).

P.D. n. 17 del 2021- CREDITO D'IMPOSTA R&S: NOZIONE DI «INVESTITORE»

Con il principio di diritto in commento, l'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla nozione di soggetto «investitore» agli effetti del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo:

- sono investitori i soggetti che nella veste di imprese effettuano investimenti, cioè investono risorse in attività di ricerca e sviluppo, ne sostengono i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati;
- NON** sono tali i soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, **non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici della ricerca svolta** (cfr. circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 - paragrafo 4.7.1). Pertanto, non può essere considerato tale agli effetti del credito R&S, il soggetto che, pur rientrando potenzialmente tra i beneficiari dell'agevolazione, è, però, preposto **istituzionalmente** ad attività soggette ad un **sistema regolatorio pubblico**, che prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente derivante dall'addebito di una tariffa a carico di soggetti privati (in tal caso, infatti, il rischio è integralmente coperto dalle specifiche componenti della tariffa).

REGIME IMPATRIATI (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

Risp. Interp. n. 854 del 2021 – MODALITA' DI TASSAZIONE E RINNOVO DEL REGIME

In merito alla ritenuta da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di stock option e bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime degli impatriati, l'Agenzia ha specificato che, in applicazione del **principio di cassa**, tali redditi sono assoggettati a tassazione nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo di imposta nel quale sono percepiti.

È stato, altresì, confermato che **l'opzione per prolungare** di ulteriori 5 anni il regime in commento, **non può essere esercitata prima del decorso dell'originario quinquennio** di agevolazione (l'opzione può essere esercitata dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato).

Risp. Interp. n. 3 del 2022 – RESIDENZA FISCALE

Un lavoratore che si trasferisce a titolo definitivo dalla Svizzera in Italia a settembre 2021, acquisendo così la residenza fiscale nel 2021 in Italia in base ad una specifica **norma convenzionale (cd. split year)** potrà fruire dell'agevolazione per i lavoratori impatriati soltanto a decorrere dal periodo di imposta 2022. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, ai fini dell'applicazione del regime agevolato degli impatriati non assume rilevanza la disposizione volta a dirimere conflitti di doppia residenza e ripartire la potestà impositiva tra i due Stati contraenti, bensì la **normativa interna (art. 2 del TUIR)** che qualifica come residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.



**FOCUS
LEGISLATIVO**

PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE



LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Tra le misure fiscali di rilievo si segnalano:

- Riduzione della pressione fiscale: riforma IRPEF ed esclusione IRAP per le persone fisiche; dilazione pagamento cartelle; modifiche in tema di patent box; rinvio plastic e sugar tax; modifiche in tema di rivalutazione di beni e riallineamento di valori fiscali; proroga IVA terzo settore
- Investimenti: Proroga Piano 4.0 e credito R&S; Proroga Superbonus e bonus edilizi
- Liquidità e operazioni straordinarie: limite compensazioni; aggregazioni tra imprese
- Altre misure: modifiche attività riscossione; detassazione redditi agrari; riduzione imposte locali su immobili di proprietà di pensionati esteri; regime agevolato per i ricercatori rientrati dall'estero; abrogazione cashback; estensione della sospensione degli ammortamenti e del regime agevolativo SIIQ/SIINQ; sospensione dei versamenti fiscali dovuti da società sportive professionistiche e dilettantistiche

Vai al provvedimento
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/so/49/sg/pdf>




DL MILLEPROROGHE 2022 (Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)

Tra gli interventi di maggior rilievo, si segnala l'adeguamento del regime-quadro della disciplina sugli Aiuti di Stato al Quadro temporaneo (Temporary Framework), prorogato dalla Commissione europea fino al 30 giugno 2022

Vai al provvedimento
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf>



**EVENTI,
CONVEGNI
E DOCUMENTI
DELL'AREA**



13 gennaio 2022

Gruppi di lavoro Fisco e Fisco internazionale

Dossier internazionali oggetto dell'ordine del giorno:

- Model Rules OCSE sul Pillar 2
- Sintesi delle Model Rules OCSE
- Schema riepilogativo delle Model Rules OCSE
- Bozza di Direttiva UE sul Pillar 2



NEWS

ACCORDI PREVENTIVI BILATERALI E MULTILATERALI

Risoluzione n. 76/E del 21 dicembre 2021

L'Agenzia ha istituito i **codici tributo** per consentire il versamento, tramite modello F23, della **commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un'istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale** (art.31-ter, commi 3-bis e 3-ter, DPR 600/73). Si ricorda che la commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e che il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell'accordo.

180T

denominato «*Commissione per l'accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73*»

181T

denominato «*Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73*»

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

- nel **campo 6** “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti”;
- nel **campo 10** “estremi dell'atto o del documento”, è indicato l'anno di presentazione dell'istanza di accordo preventivo o dell'istanza di rinnovo dell'accordo preventivo, nel formato “AAAA”;
- nel **campo 11** “codice tributo”, è indicato il codice tributo (“180T” oppure “181T”).

VAI ALLA RISOLUZIONE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_76_del_21_12_2021.pdf/c4fc811a-72c1-b725-e24c-91d9041bbd56



PROPOSTA DIRETTIVA UE - PILLAR 2 OCSE

In data 22 dicembre 2021, la Commissione Europea ha pubblicato **la proposta per una direttiva che recepisce il contenuto integrale del documento OCSE cd. «Pillar Two»**.

La proposta di direttiva, tuttavia, prevede alcuni importanti aspetti che si discostano in parte dalle regole OCSE, tra cui si segnalano i seguenti:

- la Commissione Europea propone l'estensione dell'ambito soggettivo della c.d. "minimum tax" anche per i gruppi "domestici" (ovvero quei gruppi che, pur avendo un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro, comprendono entità stabilite in un unico Stato membro). Secondo la proposta di direttiva, si tratterebbe di una modifica dettata dalla necessità di evitare una discriminazione tra situazioni che coinvolgono più paesi e situazioni puramente "domestiche". La previsione troverà applicazione dopo 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2023);
- la proposta di direttiva recepisce, inoltre, la facoltà prevista dalle regole OCSE di estendere l'obbligo di applicazione delle medesime, nello specifico della regola primaria (c.d. Income Inclusion Rule), anche alle controllate domestiche facenti parte di un gruppo multinazionale con casa madre in uno Stato membro dell'Unione europea.

Una prima discussione sulla proposta da parte dei Ministri delle Finanze degli Stati membri è prevista per il prossimo 18 gennaio 2022.

VAI AI DOCUMENTI:

<https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf>

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_AC_T_part1_v11.pdf



PROROGA ESENZIONE IVA – DISPOSITIVI COVID

DECISIONE (UE) 2021/2313 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2021 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022

La Commissione europea ha deciso di confermare il **regime di esenzione dall'IVA e dei dazi doganali** per l'importazione di dispositivi medici e di protezione utilizzati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il regime agevolativo, si ricorda, era stato concesso fino al 31 dicembre 2021.

La proroga è applicabile solo ai 23 Stati membri richiedenti tra cui l'Italia.

Rimangono inalterati i presupposti e le condizioni per usufruire dell'agevolazione (si rimanda, in particolare, alle circolari ADM n. 43/2020 e n. 15/2021 e alla determinazione direttoriale n. 262063/2020).

I Paesi interessati dovranno inviare alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse all'agevolazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Si ricorda, infine, che entro il 31 ottobre 2022 dovranno essere trasmessi l'elenco degli enti destinatari dei beni agevolati, le informazioni sintetiche riguardanti la natura e i quantitativi delle merci che usufruiscono dell'agevolazione e i provvedimenti adottati con lo scopo di rispettare i regolamenti Ue in relazione ai beni che rientrano nel campo di applicazione della misura.

VAI AL DOCUMENTO:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2313&from=IT>

**CONSULTA ANCHE LA
CIRCOLARE DELL'ADM
N. 46/2021**

<https://urly.it/3h3jv>




Provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021

Il Decreto Fiscale (D.L. n. 146 del 2021) ha prorogato al 1° luglio 2022 l'entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere che, si ricorda, dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e utilizzando il formato del file della fattura elettronica.

L'Agenzia, quindi, ha provveduto ad **adeguare** (abrogando, di fatto il precedente provvedimento n. 293384/2021) le regole tecniche alla diverse modifiche operate dal Legislatore, confermando, al contempo, l'applicazione dell'esterometro fino al 30 giugno 2022.

Per approfondimenti sulle nuove regole di trasmissione si rimanda alla newsletter 25 ottobre - 7 novembre ottobre 2021



**VAI AL PROVVEDIMENTO
E ALLE SPECIFICHE
TECNICHE**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>



RECUPERO DELL'IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

Con la **Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021** l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021) alla disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione in caso di assoggettamento a procedure concorsuali (ex art. 26, comma 2 DPR 633/72). La nuova disciplina si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

Si segnalano sinteticamente i chiarimenti più importanti:

- In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa **a partire dalla data di apertura** delle procedure senza che sia necessario attenderne l'esito;
- La variazione in diminuzione è consentita anche al creditore che non si sia insinuato nel passivo fallimentare;
- La nota può essere emessa, al più tardi, **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA** riferita all'anno di apertura della procedura; qualora non venga rispettato tale termine, non sarà possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore come istituto alternativo per il recupero dell'imposta.

Per approfondimenti sul tema si rimanda alla nota di approfondimento reperibile al seguente al link <https://urly.it/3h5v6>

VAI ALLA CIRCOLARE:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002800/20211229+Circolare+modifiche+art_26+DPR+633.pdf/43918cfd-473c-d487-457c-e4103e9f31a0



In data 27 dicembre 2021 è stata pubblicata la **Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate in materia di *Controlled Foreign Company*** (ex art. 167 TUIR – cd. regime «CFC»).

Il documento è volto a fornire chiarimenti definitivi sul tema delle CFC alla luce delle modifiche derivanti dall'implementazione della normativa europea ATAD (D.Lgs. 142/2018).


In particolare, la circolare illustra i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della disciplina e le modalità di determinazione del livello impositivo estero effettivo ai fini del confronto con quello virtuale italiano.

Vengono fornite, poi, importanti indicazioni sull'esimente per disapplicare la disciplina CFC, sulla determinazione del reddito del soggetto controllato, nonché sull'applicazione della disciplina nei casi di operazioni straordinarie.

Si ricorda che la pubblicazione della circolare definitiva è stata preceduta da una **consultazione pubblica** cui ha partecipato anche Confindustria con un proprio contributo (reperibile al seguente link: <https://urly.it/3h15n>)



Nella stessa data, l'Agenzia ha pubblicato anche il **Provvedimento n. 376652** con cui ha delineato i nuovi criteri per determinare, con modalità semplificata, il requisito dell'effettivo livello di tassazione dell'utile inferiore al 50% di quella italiana (comma 4, lett. a) dell'art. 167 TUIR).



VAI ALLA CIRCOLARE
<https://urly.it/3h16t>

VAI AL PROVVEDIMENTO
<https://urly.it/3h16z>

Cumulo e doppio finanziamento per le misure agevolative del PNRR: Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

Lo scorso 31 dicembre 2021 la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato una Circolare per chiarire i profili di cumulo delle misure agevolative adottate nell'ambito del PNRR.

Il documento, facendo seguito a nostre sollecitazioni e in linea con la tesi sostenuta da Confindustria, chiarisce che il cosiddetto divieto di doppio finanziamento non è da intendersi come divieto di cumulo di diverse misure agevolative; il predetto principio preclude, invece, che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.



VAI ALLA CIRCOLARE:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/index.html

Decreto ministeriale sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo ("regime quadro")

In data 13 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del MEF con cui si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'articolo 1 del DL 41/2021, e che consente di fruire delle soglie maggiorate della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (rispettivamente, 1,8 milioni e 10 milioni di euro per "impresa unica") per le seguenti misure fiscali:

- Esonero IRAP
- Esenzione IMU settore turistico
- Contributi a fondo perduto
- Crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi
- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di prossima pubblicazione) saranno individuati i termini, le modalità e il contenuto dell'Autodichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno presentare per attestare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

VAI AL DECRETO:

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/D.M.-11-dicembre-2021/>

